

Politiche regionali di qualità

Un bilancio all'inizio della IX Legislatura dopo oltre 10 anni di attività

Perché analizzare le politiche regionali?

Le politiche pubbliche sono soluzioni per problemi collettivi. La "bontà" di una politica si determina quindi in base alla sua capacità di risolvere quel problema collettivo che ne ha motivato l'esistenza.

Ogni decisore pubblico ha il diritto/dovere di capire se, come e a quali condizioni la politica è stata realizzata e di verificare se e in che misura la soluzione adottata, per quanto ben attuata, sia stata in grado di incidere sul problema di partenza.

L'insieme di attività volte a produrre le informazioni utili a farsi un'opinione - empiricamente fondata - sul funzionamento e l'utilità degli interventi pubblici prende il nome di **analisi delle politiche pubbliche**. Tali attività contribuiscono a realizzare un

"percorso virtuoso finalizzato all'apprendimento" che dovrebbe accompagnare l'intero ciclo di vita della politica: dalla nascita fino alla sua modifica o eventuale eliminazione.

Le informazioni prodotte possono essere utili al legislatore per progettare la legge, per seguirne l'attuazione e, infine, per proporre eventuali miglioramenti dell'intervento iniziale.

Il controllo sull'attuazione e la valutazione degli effetti rientrano fra i metodi previsti dal Titolo VI del Regolamento per l'esercizio dell'attività legislativa, di programmazione e regolamentare.

Il "**controllo sull'attuazione delle leggi**" si riferisce alla necessità di comprendere le modalità d'applicazione delle norme e di individuare i motivi di eventuali difformità rispetto al disegno originario: *è stata attuata la politica? con quali modalità?*

Cosa è successo durante il processo di attuazione? Come sta funzionando? Ci sono stati passaggi difficoltosi? Quali ne sono le ragioni e come si possono rimuovere?

La "**valutazione degli effetti delle politiche**" fa riferimento alla necessità di capire se determinati interventi sono stati efficaci, cioè capaci di produrre effetti desiderati. Si va oltre il controllo dell'attuazione perché valutare gli effetti significa chiedersi se una certa soluzione ha modificato la situazione nella direzione voluta. Non si tratta solo di capire se c'è stato un cambiamento, ma anche in che misura tale cambiamento è stato causato dalla politica. In questo caso le domande rilevanti sono: *gli interventi hanno prodotto gli effetti desiderati? Cosa sarebbe successo se la politica non fosse stata realizzata? Avremmo osservato comunque un cambiamento? Di che tipo? Di quale entità? In quali situazioni l'intervento sembra produrre gli effetti maggiori?*



In questa nota sono descritti **gli strumenti** a disposizione dell'Assemblea per esercitare la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche pubbliche regionali.

Al servizio delle buone leggi

Il Servizio Legislativo e Qualità della Legislazione mette a disposizione dei Consiglieri le professionalità per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali e statutarie (legislativa, di programmazione, di valutazione e controllo). Per svolgere le attività di **analisi delle politiche pubbliche**, il Servizio dispone di proprie competenze specialistiche e, per l'approfondimento delle tematiche della valutazione e per il supporto metodologico, ci si avvale della collaborazione dell'**ASVAPP** (Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l'analisi delle Politiche Pubbliche). La convenzione fra ASVAPP e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee delle Regioni e Province Autonome riguarda **CAPIRE**, (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali), un'iniziativa volta a promuovere la cultura e l'uso della valutazione delle politiche all'interno delle Assemblee Legislative.

Come importante novità, all'avvio della IX Legislatura si segnala che la **VI Commissione "Statuto e Regolamento"** ha, tra le altre funzioni, la promozione delle attività di controllo e valutazione delle leggi, attraverso clausole e missioni valutative.

Gli strumenti per il controllo e la valutazione delle leggi

Generare conoscenza condivisa, in una logica non partisan

"L'attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche si ispira ad una logica non partisan...." per produrre informazioni che "...saranno poi usate dalle commissioni competenti per esprimere considerazioni di merito e prendere decisioni sul modo migliore per intervenire a livello normativo"

Carta di Matera, documento di indirizzo approvato nel giugno 2007 dalla Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome

Alcuni esempi di domande e risposte tratti da studi di valutazione elaborati dall'Assemblea:

1. Analisi dell'attuazione

Quali interventi sono stati realizzati per l'attuazione della l.r. 15/2007 sul diritto allo studio universitario?

E' stata istituita Er.Go, l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori che subentra alle quattro Aziende precedenti, riducendo da 34 ad 8 i componenti degli organi di amministrazione.

Si è consolidato lo strumento della borsa di studio e si stanno sperimentando nuovi strumenti come prestiti, assegni formativi e contributi.

2. Valutazione degli effetti

Quali sono gli effetti dell'abolizione del libretto sanitario per gli alimentaristi?

Non sono aumentati gli episodi di malattie trasmesse con gli alimenti, gli operatori del settore alimentari hanno risparmiato 150.000 ore annue e la sanità regionale ha ridotto del 70% i costi del personale dedicato a queste attività.

Clausole valutative:

traduzione dell'espressione anglosassone *evaluation clause* sono uno strumento per avviare l'attività di controllo e valutazione delle politiche regionali da parte dell'Assemblea nell'ambito delle funzioni attribuite dallo Statuto. L'utilizzo delle clausole è previsto dallo Statuto e dal regolamento.

Le clausole consistono in un **articolo di legge** che può essere inserito nei p.d.l. di particolare rilievo. Con esse si attribuisce un mandato esplicito ai soggetti attuatori, di produrre, elaborare e infine comunicare all'organo legislativo le informazioni necessarie a risponde-

re ad alcune domande valutative individuate dal legislatore già al momento dell'approvazione della legge.

In genere si chiedono dati ed informazioni che consentono di conoscere tempi, modalità ed eventuali criticità nell'attuazione, e di valutare gli effetti prodotti sui destinatari della legge e sulla collettività.

Sulla base delle esigenze manifestate dal Legislatore, si formulano proposte di clausole valutative accompagnate, dove necessario, da relazioni di analisi ex ante di approfondimento.

Missioni valutative:

le commissioni assembleari possono decidere lo svolgimento

di missioni valutative, finalizzate all'analisi dell'attuazione di una legge o degli effetti di una politica regionale (art. 50 c. 6 del regolamento).

Un commissario di maggioranza e uno di minoranza relazionano sui risultati e indicano proposte per la necessaria pubblicizzazione degli esiti della valutazione, che sono approvati dalle commissioni stesse.

Le attività di analisi e valutazione possono essere svolte anche con la collaborazione di enti e istituti di ricerca.

Dare conto dei risultati

Le attività di analisi di attuazione delle leggi e valutazione delle politiche vengono svolte raccordandosi con i soggetti attuatori e presentate in documenti che possono avere diversi gradi di approfondimento.

L'obiettivo è di fornire elementi di riflessione sui processi, sulle


modalità di implementazione, sui risultati e sugli effetti delle politiche anche in vista di una eventuale riprogrammazione. Particolare attenzione viene dedicata a quelle leggi che contengono clausole valutative o più generiche norme di rendicontazione.

Queste attività possono dar luogo a prodotti di diverso tipo.

Note informative: sono **documenti sintetici** che contengono i dati principali sull'attuazione di leggi e politiche.

Relazioni sull'attuazione: sono il frutto di **analisi più approfondite**, svolte anche in itinere per descrivere le varie fasi del percorso attuativo e dei processi di implementazione di una legge rilevandone i punti di forza e di debolezza.

Rapporti di valutazione: sono il prodotto di **studi** con i quali s'intende non solo descrivere cosa e come è stato fatto, ma anche indagare se la soluzione adottata ha soddisfatto o meno le aspettative iniziali, al fine di una eventuale revisione della politica.



Clausele valutative & altro

Non solo clausele valutative.

Le clausele prevedono un disegno preciso da parte del Legislatore, definendo chiaramente gli obiettivi conoscitivi dell'Assemblea e le informazioni da richiedere ai soggetti attuatori. Non sono però l'unico strumento che incentiva il passaggio di informazioni dalla Giunta all'Assemblea regionale.

Nelle **leggi, piani, programmi e atti di indirizzo** spesso sono previste più generiche attività di monitoraggio e rendicontazione.

In questi casi il Legislatore chiede ai soggetti attuatori di essere periodicamente informato sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della legge senza porre precise domande di valutazione.

Il flusso eterogeneo di dati ed informazioni generate da tali richieste circola solitamente attraverso relazioni che la Giunta presenta alle commissioni assembleari. Con un'attività sistematica di controllo e valutazione si tenta di valorizzare anche questa produzione di conoscenza già esistente.

Leggi che contengono clausele valutative

Anno	L.R.	Argomento	Art.
2001	24	Edilizia Residenziale Pubblica	55
2002	8	Aeroportualità	6
2003	2	Welfare	51
2004	11	ICT	24
2004	5	Immigrazione	20
2005	17	Lavoro	47
2006	3	Emiliano romagnoli nel mondo	18
2006	6	Cooperazione mutualistica	11
2006	12	Cinema	12
2007	2	Turismo	15
2007	15	Diritto studio universitario	28
2007	17	Tabagismo	7
2008	3	Carcere	9
2008	14	Giovani generazioni	46
2009	11	Amministratore di sostegno	3
2009	15	Trasporto ferroviario delle merci	10
2009	26	Commercio equo e solidale	8
2010	3	Partecipazione	18



Nelle pagine seguenti **un focus sulle leggi che prevedono una clausola valutativa**, suddivise in base alle Commissioni che le hanno esaminate.

Per ciascuna legge si descrivono i contenuti, con particolare riferimento agli obiettivi della clausola valutativa e si sintetizza l'attività finora svolta.

Leggi che contengono norme di rendicontazione

La valutazione negli atti di programmazione

Oltre alle leggi, l'attuazione delle politiche passa anche attraverso programmi e piani. Fra i principali **atti di programmazione** che prevedono attività di monitoraggio e valutazione si segnalano, tra gli altri, quelli relativi alla pianificazione territoriale, alla programmazione socio-sanitaria, al Piano Telematico, alle attività di rilievo internazionale, alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, allo spettacolo, di sviluppo del sistema agro alimentare, ecc.

Anno	L.R.	Argomento	Art.
2002	12	Cooperazione internazionale	10
2002	31	Edilizia	47
2003	25	Difensore civico	11
2004	26	Energia	29
2005	1	Volontariato	21 e 24
2005	4	Vivi sezi one	1
2005	9	Garante infanzia e adolescenza	11
2008	10	Riordino e razionalizzazione	28
2008	16	Comunitario	22
2009	28	Acquisti verdi	3



Focus sulle Leggi regionali con clausola valutativa

L.r. 11/2004 "Sviluppo regionale della società dell'informazione": art. 24

L'obiettivo dalla legge in materia di ICT (*Information Communication Technology*) è promuovere e diffondere le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, tra i cittadini e le imprese dell'Emilia-Romagna.

Il Piano telematico dell'Emilia-Romagna

(PiTER) è il momento di programmazione della Regione e degli enti locali del territorio per promuovere e diffondere la società dell'infor-

mazione.

La clausola prevede una relazione da parte della Giunta sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti in termini di potenziamento delle infrastrutture di rete e sviluppo del sistema informativo regionale.

Nel 2009 il Servizio, in raccordo con la Giunta, ha realizzato una nota sull'attuazione della legge, presentata, tra l'altro, come allegato al VII Rapporto sulla legislazione regionale.

L.r. 6/2006 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna": art. 11

La legge aggiorna la normativa regionale al rinnovato contesto legislativo nazionale in materia di imprese cooperative che prevede una più netta definizione della natura mutualistica delle stesse.

La Regione, riconosce e **promuove la funzione sociale della cooperazione** a scopo mutualistico e non lucrativo e, per favorirne lo sviluppo nella società regionale, prevede interventi per facilitare l'accesso al credito e la capitalizzazione delle imprese cooperative.

Si prevede l'istituzione della Consulta della Cooperazione per coinvolgere le associazioni di categoria e favorire la programmazione regionale. Un Osservatorio ha il compito di raccogliere informazioni di carattere economico, storico e sociologico, utili per l'elaborazione di un rapporto biennale da parte della Consulta stessa.

Alla tempistica di questa relazione si collega l'attività di controllo sull'attuazione della legge da parte dell'Assemblea per valutare i risultati ottenuti dagli interventi effettuati.

L.r. 26/2009 "Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Emilia-Romagna": art. 8

La legge per lo **sviluppo dei prodotti del commercio equo e solidale in Emilia-Romagna** vuole diffondere maggiormente questi prodotti, garantendo ai consumatori che i prodotti che presentano la denominazione di "commercio equo e solidale" abbiano determinate caratteristiche. Per realizzare questi obiettivi, la Regione promuove iniziative divulgative e di sensibilizzazione per i consumatori, azioni educative nelle scuole, attività di formazione per gli operatori e i volontari, promuove e sostiene le giornate del commercio equo e solidale, la creazione di un portale

regionale, l'utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale nell'ambito delle attività degli enti pubblici, un sostegno economico ai soggetti previsti dalla legge.

La clausola valutativa prevede una relazione biennale, la cui prima scadenza è prevista per il 2011, sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge, evidenziando i risultati raggiunti e le eventuali criticità riscontrate, le tipologie dei soggetti beneficiari, le risorse stanziare ed erogate.

L.r. 24/2001 “Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo”: art. 55

Ha ridisegnato il sistema regionale dell'intervento pubblico nel settore abitativo prevedendo modifiche significative come il trasferimento della proprietà del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) ai Comuni e la trasformazione in *Aziende per la Casa (ACER)* degli enti prima titolari della proprietà e della gestione di tale patrimonio, gli *Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP)*. Sono inoltre state riviste le modalità di determinazione dei canoni di locazione nonché dei criteri di accesso e decadenza dai benefici.

La legge regola anche altri interventi importanti come il **fondo per l'affitto** e prevede la possibilità di attivare nuovi strumenti

come il Programma edilizio “3.000 case per l'affitto e la prima casa di proprietà” o l'iniziativa “una casa per le giovani coppie”.

La legge è la prima a prevedere una clausola valutativa. Dopo una prima fase di analisi del processo di attuazione (2001-2006) la clausola prevede che l'Assessorato presenti un'analisi di impatto della politica trascorsi ulteriori tre anni di implementazione.

La Giunta ha presentato alla Commissione competente le relazioni sul processo di attuazione della legge.



L.r. 8/2002 “Legge a sostegno e sviluppo dell'aeroportualità”: art. 6

Prevede iniziative e contributi per promuovere lo sviluppo dell'aeroportualità di interesse regionale e delle attività aeronautiche che si svolgono nel nostro territorio.

È stata la seconda clausola valutativa approvata e prevede che la Giunta regionale pre-

senti annualmente una relazione all'Assemblea sui finanziamenti e sugli interventi attuati. Si prevedeva poi un'ulteriore analisi del processo di attuazione della legge.

L.r. 15/2009 “Interventi per il trasporto ferroviario delle merci”: art. 10

Si prevedono interventi per favorire lo sviluppo del trasporto ferroviario intermodale e tradizionale.

La Regione interviene concedendo **contributi per incentivare i servizi di trasporto ferroviario** e compensare la differenza dei costi esterni aggiuntivi del trasporto su strada rispetto al trasporto su rotaia, con particolare riferimento al trasporto ferroviario di corto raggio. Il contributo interviene su tutti i costi del servizio di trasporto, compresi gli oneri accessori quali verifica, formazione treno e manovre.

L'Assemblea esercita il controllo sull'attuazione

della legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere il trasporto ferroviario delle merci. La Giunta deve infatti presentare alla Commissione assembleare competente una **relazione annuale** che evidenzia gli effetti delle misure adottate ed illustri le criticità riscontrate.

Dopo il primo triennio, in occasione della discussione sulla relazione alla clausola valutativa, **l'Assemblea può decidere di sospendere il finanziamento** per il triennio successivo.

La prima relazione è prevista per fine 2010.





L.r. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”: art. 51

La Regione ha avviato una **riforma del welfare regionale** con l'obiettivo di consolidare le buone pratiche già diffuse e d'introdurre strumenti e progetti innovativi, coinvolgendo in questo processo molti enti e amministrazioni del territorio.

Il **Piano sociale e sanitario regionale (PSSR)** stabilisce gli indirizzi per la realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi, promuovendo gli aspetti d'integrazione sociale e sanitaria.

La clausola valutativa prevede una relazione da parte della Giunta sull'attuazione della legge e sull'evoluzione dei compiti dei soggetti attuatori e, a distanza di cinque anni dall'entrata in vigore della legge, è prevista

un'analisi d'impatto.

Nel 2008, in occasione dell'approvazione da parte dell'Assemblea del PSSR, il Servizio ha realizzato, in raccordo con la Giunta, una relazione sull'attuazione dove si è dedicato spazio all'evoluzione della *governance* dalla l.r. 2/2003 al PSSR, affiancata dai dati dei bilanci di zona e dall'approfondimento di alcuni interventi previsti dalla legge. La relazione è stata allegata al Sesto rapporto sulla legislazione e la sua presentazione ha costituito **un'occasione d'incontro e di ascolto** con istituzioni, amministratori locali, imprese e cittadini nel dibattito sui risultati delle politiche pubbliche connesse con l'attuazione della l.r. 2/2003.

L.r. 5/2004 “Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati”: art. 20

La legge disciplina una pluralità di interventi, assai eterogenei tra loro e volti a promuovere in diversi ambiti l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati in Emilia-Romagna. Vengono quindi toccati diversi ambiti di intervento con **estrema trasversalità**: dalle politiche abitative alle misure contro lo sfruttamento sessuale, dagli interventi di sostegno al lavoro autonomo ai contributi a favore dell'associazionismo.

Si vogliono affrontare i problemi derivanti dall'esistenza di situazioni di grave discriminazione e sfruttamento legate alla condizione di immigrato. Superare l'esistenza di ostacoli che non consentono ai cittadini immigrati di

accedere ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni. La legge si propone inoltre di favorire la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale.

La clausola valutativa prevede che con cadenza triennale la Giunta regionale presenti alla Commissione competente una relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti per migliorare il livello di integrazione dei cittadini stranieri immigrati. La prossima relazione è prevista per il 2010.

Si prevede anche di **raccogliere le opinioni di chi opera nel settore** circa l'efficacia degli interventi previsti dalla legge.

L.r. 3/2006 “Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo”: art. 18

Con questa legge la Regione interviene con l'obiettivo di riconoscere e valorizzare il patrimonio storico, economico e culturale rappresentato dalle **comunità di emiliani-romagnoli presenti all'estero**.

Per attuare e coordinare gli interventi, la Regione si avvale della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo.

Nel 2009, contestualmente alla presentazione del Piano triennale degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli all'estero la Giunta ha presentato alla competente Commissione una relazione sull'attuazione della legge dove sono state illustrate le principali attività realizzate nel precedente triennio di programmazione e le risorse impiegate.



L.r. 17/2007 “Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo”: art. 7

L'obiettivo è ridurre i danni per la salute derivanti dal fumo di tabacco, ridurre il numero di fumatori attivi e il numero di persone esposte a fumo passivo.

Il **Piano regionale d'intervento per la lotta al tabagismo** prevede interventi di promozione di stili di vita sani e liberi dal fumo in particolare nelle scuole e nei luoghi di lavoro, l'assistenza e il supporto per la cura del tabagismo e per smettere di fumare, il rispetto del divieto di fumo nei luoghi pubblici e di lavoro.

La Conferenza territoriale sociale e sanitaria promuove accordi per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano e realizzati dalle Aziende Sanitarie regionali, dagli Enti locali e dagli altri soggetti pubblici e privati.

La clausola valutativa prevede il monitoraggio sull'applicazione della legge e la valutazione degli effetti.

Annualmente, la Giunta ha il compito di trasmettere un apposito rapporto all'Assemblea legislativa.



L.r. 3/2008 “Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna”: art. 9

Con gli interventi previsti da questa legge la Regione vuole assicurare il rispetto dei diritti fondamentali delle **persone adulte e minori ristrette negli Istituti di pena** presenti sul territorio regionale e favorirne il recupero e il reinserimento nella società.

La clausola prevede che ogni anno la Giunta presenti alla competente Commissione una relazione con informazioni sulle iniziative rivolte alla popolazione carceraria, sullo stato delle infrastrutture, sulle caratteristiche

dei detenuti.

La Giunta ha presentato alla Commissione le relazioni annuali sulla situazione penitenziaria in Emilia-Romagna, in riferimento anche al contesto nazionale. Nelle relazioni sono contenuti approfondimenti dedicati alle politiche sociali e sanitarie, alla giustizia minorile, alle attività finanziate con il FSE.

L.r. 11/2009 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell'amministrazione di sostegno, istituto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6”: art. 3

La Regione promuove e valorizza la figura dell'amministratore di sostegno, favorendone il ricorso a **tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia**. Si prevedono attività di formazione, aggiornamento e di supporto tecnico-informativo, nonché l'istituzione a livello provinciale di elenchi dei soggetti disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno e la creazione di strutture di consulenza in materia legale, economica, sociale e sanitaria.

La clausola valutativa prevede una relazione sullo stato di attuazione degli interventi entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge, quindi nel 2011.

In occasione della presentazione della relazione, la Commissione può convocare rappresentanze dei diversi soggetti istituzionali e del privato sociale e individuare modalità di informazione ai cittadini.





L.r. 17/2005 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”: art. 47

La Regione disciplina una pluralità di interventi per promuovere l’**occupazione** in Emilia-Romagna, individuando le categorie dei soggetti sui quali intervenire in modo prioritario. In particolare, si vogliono definire le funzioni del Sistema regionale dei servizi per il lavoro, favorire iniziative e progetti per ridurre i rischi per la **sicurezza e la salute dei lavoratori**, promuovere regolarità e buone pratiche. E’ una policy particolarmente complessa che si riflette nella

formulazione dei quesiti previsti dalla clausola valutativa e nell’atteso grado di dettaglio delle risposte.

Si prevede una cadenza triennale per la relazione da parte della Giunta, contestualmente alla presentazione all’Assemblea Legislativa delle linee di programmazione e degli indirizzi per le politiche del lavoro.

L.r. 2/2007 “Modifiche e integrazioni alla l.r. 4 marzo 1998 n. 7 (Organizzazione turistica regionale)”: art. 15

La legge modifica la l.r. 7/98 per rafforzare la promozione dell’offerta turistica regionale e garantire un’alta competitività dei prodotti e dei servizi turistici.

La promozione turistica sul mercato nazionale è affidata alle **Unioni di Prodotto** (mare, città d’arte, terme e Appennino) mentre **APT servizi** (Azienda regionale di Promozione Turistica) è specializzata nella promozione di progetti turistici sui mercati internazionali. La legge ha poi introdotto i

Sistemi turistici Locali che, a differenza degli strumenti orientati ai prodotti, sono finalizzati alla promozione dei territori.

La clausola valutativa prevede che la Giunta, anche avvalendosi delle analisi svolte dall’Osservatorio regionale sul turismo, fornisca una relazione sulle evoluzioni del mercato turistico e come le modifiche introdotte dalla legge abbiano contribuito alla sua promozione. La prima relazione triennale è prevista per il 2010.

L.r. 15/2007 “Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l’alta formazione”: art. 28

La legge ha **rinnovato la disciplina del diritto allo studio universitario** promuovendo un sistema di interventi e di servizi dove le misure tradizionali vengono riviste e affiancate da nuovi interventi.

Un ruolo centrale viene affidato all’**Azienda regionale per il diritto agli studi superiori** (Er.Go) che subentra alle quattro Aziende preesistenti (Bologna, Ferrara, Parma, Modena e Reggio-Emilia), strumento operativo di governo del sistema per la realizzazione degli interventi e la promozione dei servizi a favore degli studenti universitari in Emilia-Romagna.

La clausola valutativa prevede che la Giunta presenti alla competente Commissione assembleare due relazioni: la prima, riferita all’istituzione di Er.Go e un’ulteriore relazione

sull’attuazione degli interventi, per ottenere informazioni sulla tipologia di beneficiari, sulla promozione della mobilità internazionale, sul grado di soddisfacimento delle esigenze degli studenti

Nel 2009, contestualmente al Piano regionale degli interventi e dei servizi, la Giunta ha presentato alla competente Commissione assembleare la **prima relazione alla clausola valutativa**. Il Servizio, in raccordo con le competenti strutture di Giunta, ha realizzato una **nota informativa** dove i dati principali contenuti nella relazione alla clausola sono stati integrati con ulteriori elementi di valutazione.



L.r. 12/2006 “Disciplina della diffusione dell’esercizio cinematografico”: art. 12

Obiettivo della Regione è promuovere la presenza, la distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle **attività cinematografiche** sul territorio. Tra gli interventi, s’intende favorire l’offerta in relazione alle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo all’integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale, salvaguardare i centri storici, favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio.

La clausola valutativa prevede una relazione triennale che informi la Commissione su come si è modificato il panorama dell’offerta cinematografica in regione, sull’andamento dei consumi cinematografici e sull’attuazione degli interventi per favorire la crescita, il consolidamento e il riequilibrio del sistema dell’esercizio cinematografico.



L.r. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”: art. 46

La legge prevede numerose iniziative per valorizzare la trasversalità degli interventi in favore di **bambini, adolescenti e giovani** nella scuola, nel tempo libero e nella sanità e per favorire l’accesso al credito, all’abitazione, il lavoro ed il sostegno alle forme di aggregazione giovanile. La tipologia degli interventi individua quindi un *range* di beneficiari molto ampio, anche oltre i trent’anni.

La clausola valutativa presenta alcuni aspetti innovativi. In primo luogo si prevedono forme di **valutazione partecipata** dei soggetti attuatori e dei giovani in merito agli interventi realizzati. Inoltre, la clausola contiene l’esplicita previsione di forme di **raccordo tecnico** con l’esecutivo per promuovere una modalità di lavoro che

favorisca la formazione di tavoli tecnici di lavoro. **L’ordine del giorno** approvato dall’Assemblea legislativa in riferimento alla clausola valutativa testimonia la sensibilità su queste tematiche: “...Impegna la Giunta a predisporre in accordo con l’Assemblea legislativa strumenti di valutazione che consentano il monitoraggio sulla trasversalità e sull’integrazione delle politiche individuate dal progetto di legge e finalizzate alla crescita armoniosa delle capacità e delle qualità dei bambini, degli adolescenti e dei giovani che vivono sul territorio regionale...”.

Il primo triennio di attuazione da sottoporre a monitoraggio si conclude nel 2011.



L.r. 3/2010 “Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”: art. 18

La legge promuove la partecipazione come strumento ideale per **dar voce ai cittadini e alle loro forme associative** nelle scelte e nelle politiche regionali e locali.

La Regione intende sostenere progetti partecipativi che rispondono a requisiti che ne garantiscono la qualità e la rilevanza.

E’ prevista una sessione annuale dell’Assemblea legislativa per la partecipazione dove vengono definiti gli indirizzi per il finanziamento dei progetti e il programma delle iniziative.

Presso l’Assemblea è individuato un tecnico

di garanzia che, insieme al nucleo tecnico d’integrazione con le Autonomie Locali e al competente dirigente di Giunta, seguono la concreta realizzazione del processo partecipativo. Tra le competenze assegnate alla VI Commissione è prevista la promozione della democrazia partecipativa e dei processi decisionali inclusivi.

Per il rilievo e il carattere innovativo delle disposizioni la clausola valutativa prevede, decorsi cinque anni, una valutazione della legge sul grado di partecipazione dei cittadini e sulla capacità delle Amministrazioni di rispondere adeguatamente a quest’esigenza.

"Il potere di fare leggi implica il potere di compiere indagini, perché un organo legislativo non può legiferare in modo consapevole se non possiede le informazioni essenziali sui fenomeni che intende influenzare o modificare con le proprie leggi"
U.S. Supreme Court, 1975

"Le leggi e il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa prevedono procedure, modalità e strumenti per la valutazione preventiva della qualità e dell'impatto delle leggi. Prevedono altresì forme di monitoraggio sugli effetti e sui risultati conseguiti nella loro applicazione, in rapporto alle finalità perseguite.
Clausole valutative eventualmente inserite nei testi di legge dettano i tempi e le modalità con cui le funzioni di controllo e valutazione devono essere espletate, indicando anche gli oneri informativi posti a carico dei soggetti attuatori."
Statuto Regione Emilia-Romagna, L.r. 13/2005

"Le Parlement [...] contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques".
Revisione della Costituzione francese, 2008

Gli impegni della Carta di Matera, sottoscritti dalle Assemblee legislative regionali nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome



Per saperne di più:

- www.capire.org
- www.prova.org
- Alberto Martini, Marco Sisti, Il Mulino, 2009, "Valutare il successo delle politiche pubbliche"
- Alberto Martini, Marco Sisti, Luca Mo Costabella, Formez, 2006, "Valutare gli effetti delle politiche pubbliche, metodi e applicazioni al caso italiano"
- Gloria Regonini, Il Mulino, 2001. "Capire le politiche pubbliche".

Il **materiale elaborato** è a disposizione presso il Servizio legislativo e qualità della legislazione. E' inoltre possibile consultarlo nel sito dell'Assemblea Legislativa:

- nell'area "Documentazione" di "Demetra" <http://demetra.regione.emilia-romagna.it>
- nella sezione "Rapporti sulla legislazione" http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/al/astud/pub/legislativo/index/rapporti_leg.htm
- nella sezione "Gli speciali" http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/al/astud/pub/legislativo/index/publicazioni/gli_speciali.htm

A cura di:

Monia Masetti, Andrea Orsi (Servizio legislativo e qualità della legislazione)
(Responsabile del Servizio Legislativo e Qualità della Legislazione, Anna Voltan)
Nicoletta Baracchini (CAPIRe)